

STUDI E PUBBLICAZIONI DELLA
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

57

FRANCESCA TROMBETTA-PANIGADI

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA
E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2003

INDICE-SOMMARIO

<i>Abbreviazioni</i>	Pag. XIII
----------------------------	-----------

INTRODUZIONE

LE FONTI NORMATIVE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI IN TEMA DI RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

1. Considerazioni introduttive e premessa metodologica. L'esigenza di esaminare le fonti normative di origine comunitaria, internazionale ed infine interna in tema di rappresentanza volontaria	Pag. 3
2. La mancanza di norme di diritto internazionale privato sulla rappresentanza inserite in atti comunitari di diritto materiale.....	» 8
3. (<i>segue</i>): La mancanza di norme sostanziali sulla rappresentanza in atti comunitari: l'irrelevanza della direttiva CE n. 86/653 sugli agenti commerciali indipendenti.....	» 9
4. (<i>segue</i>): La comunitarizzazione del diritto internazionale privato e la sua irrilevanza in materia	» 12
5. Le fonti di origine internazionale esistenti e la loro irrilevanza in quanto non ratificate dall'Italia o non in vigore sul piano internazionale:	» 15
a) la convenzione dell'Aja del 1978 sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza e il suo campo di applicazione materiale e spaziale.....	» 17
b) la convenzione di Ginevra del 1983 sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e il suo campo di applicazione materiale e spaziale.....	» 25
6. I principi di diritto europeo dei contratti.....	» 34

CAPITOLO PRIMO

LA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980
E LA RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

1. L'esclusione della rappresentanza dall'ambito di applicazione materiale della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (art. 1 par. 2 lett. f).....	Pag.	39
2. (<i>segue</i>): Le ragioni di tale esclusione: a) la difficoltà di estendere l'autonomia internazionalprivatistica, come disciplinata dalla convenzione, ai rapporti tra rappresentato e terzi	»	48
b) la natura contrattuale del negozio conferitivo del potere di rappresentanza in alcuni sistemi giuridici;	»	62
c) l'elaborazione di una convenzione internazionale <i>ad hoc</i> (L'Aja, 1978).....	»	64
3. Le ragioni che impediscono di estendere l'ambito di applicazione della convenzione di Roma ai rapporti tra rappresentato e terzo: inopportunità di applicazione estensiva della convenzione basata sulla rilevanza di un collegamento negoziale tra negozio attributivo della rappresentanza e contratto rappresentativo	»	68
4. (<i>segue</i>): Inopportunità di applicazione della convenzione facendo ricorso alla stessa legge che regola il contratto tra rappresentante e rappresentato.....	»	74
5. (<i>segue</i>): Inopportunità di applicazione della convenzione a materie espressamente escluse dall'ambito di applicazione materiale della stessa ad opera dell'interprete	»	77
6. La conferma di queste conclusioni alla luce della soluzione accolta dalla legge n. 218 del 31 maggio 1995	»	82
7. (<i>segue</i>): L'estensione dell'ambito di applicazione della convenzione di Roma operata dall'art. 57 della legge n. 218: il significato dell'espressione «in ogni caso» e l'impossibilità di includere nell'ambito di applicazione materiale di tale norma la rappresentanza	»	84

CAPITOLO SECONDO

TEORIE E ORIENTAMENTI SULLA LEGGE REGOLATRICE
DELLA RAPPRESENTANZA: DALLE DISP. PREL. COD. CIV.
ALLA LEGGE N. 218 DEL 1995

1. Considerazioni introduttive	Pag.	101
2. L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia.		
A) Le teorie «incorporanti» o «eteronomiste»: a) la legge regolatrice del contratto di gestione;	»	103
b) la legge regolatrice dell'atto rappresentativo	»	107
3. (<i>segue</i>): B) Le teorie «separatrici» o «autonomiste»:		
a) la legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali;	»	111
b) la legge nazionale del rappresentato;	»	112
c) la legge regolatrice delle obbligazioni non contrattuali.....	»	113
4. La diversa soluzione adottata nel progetto di legge di riforma del diritto internazionale privato italiano (disegno di legge n. 1192 del 1993): l'autonomia della volontà.....	»	118
5. (<i>segue</i>): La legge applicabile in mancanza di scelta: la legge del luogo di residenza del procuratore	»	124
6. Cenni sulle soluzioni accolte in alcuni ordinamenti privi di una norma <i>ad hoc</i> sulla rappresentanza	»	128

CAPITOLO TERZO

LA DISCIPLINA INTERNAZIONALPRIVATISTICA DELLA
RAPPRESENTANZA NELLA LEGGE N. 218 DEL 1995:
L'ART. 60

Sezione prima. La nuova soluzione in tema di legge applicabile alla rappresentanza.

1. La predisposizione di una norma apposita in materia di rappresentanza.....	Pag.	133
2. La soluzione adottata dall'art. 60 comma 1: considerazioni generali	»	136
3. Il criterio principale del luogo della «sede d'affari» del rap- presentante.....	»	142
4. (<i>segue</i>): Le due condizioni necessarie per l'applicazione di tale criterio: la professionalità del rappresentante e la conoscibilità della sua sede da parte del terzo.....	»	151

5. Gli inconvenienti all'adozione del criterio del luogo della «sede d'affari» del rappresentante.....	Pag.	156
6. Il criterio sussidiario del luogo in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.....	»	161
7. L'esclusione del rinvio nella materia in esame	»	167

Sezione seconda. L'ambito di applicazione dell'art. 60.

8. L'ambito di applicazione dell'art. 60 comma 1: la sostanza e gli effetti	Pag.	172
9. Le questioni connesse all'abuso del potere di rappresentanza: il conflitto di interessi e il contratto con se stesso	»	175
10. Il problema controverso della rappresentanza senza potere: la ratifica e la responsabilità del <i>falsus procurator</i> nei confronti del terzo.....	»	180
11. La forma dell'atto di conferimento della rappresentanza (art. 60 comma 2)	»	187

CAPITOLO QUARTO

LA LEGGE REGOLATRICE DELLE FATTISPECIE NON DISCIPLINATE DALL'ART. 60

1. Le forme di rappresentanza che si sottraggono all'applicazione dell'art. 60: la rappresentanza legale	Pag.	195
2. (<i>segue</i>): L'attività svolta dal <i>nuncius</i>	»	203
3. (<i>segue</i>): La rappresentanza organica	»	205
4. (<i>segue</i>): La rappresentanza processuale e in particolare la procura alle liti	»	208
5. Le questioni relative alla rappresentanza volontaria che esulano dalla disciplina dell'art. 60: la ammissibilità della rappresentanza per il negozio rappresentativo	»	214
6. (<i>segue</i>): La capacità delle parti.....	»	217

CAPITOLO QUINTO

LA LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI TRA
RAPPRESENTATO E RAPPRESENTANTE
E TRA RAPPRESENTANTE E TERZO*Sezione prima. Il rapporto tra rappresentato e rappresentante.*

- | | | |
|--|------|-----|
| 1. La riconducibilità nel regime convenzionale uniforme dettato dalla convenzione di Roma del 1980 del contratto di gestione tra rappresentato e rappresentante. La necessità di individuare una nozione autonoma di rapporto contrattuale | Pag. | 225 |
| 2. Il valore del richiamo alla convenzione di Roma contenuto nell'art. 57 della legge n. 218 | » | 231 |
| 3. (<i>segue</i>): La disciplina delle questioni generali tra regime convenzionale uniforme e legge n. 218: in particolare, la rilevanza delle norme di applicazione necessaria..... | » | 236 |
| 4. (<i>segue</i>): L'inesistenza di norme italiane di applicazione necessaria relative al contratto di mandato..... | » | 247 |
| 5. (<i>segue</i>): Le norme di applicazione necessaria contenute nella direttiva comunitaria n. 86/653 sugli agenti commerciali indipendenti..... | » | 250 |
| 6. La legge regolatrice del contratto tra rappresentato e rappresentante: <i>problèmes choisis</i> | » | 258 |
| 7. (<i>segue</i>): Il contratto tra rappresentato e rappresentante come contratto di lavoro subordinato..... | » | 272 |

Sezione seconda. Il rapporto tra rappresentante e terzo.

- | | | |
|--|------|-----|
| 8. L'applicabilità della convenzione di Roma al contratto concluso dal rappresentante con il terzo | Pag. | 281 |
| 9. (<i>segue</i>): La forma del contratto concluso a mezzo di rappresentante | » | 285 |

Indice degli autori Pag. 289